

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4350 del 29/07/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2024-6126 DEL 5/11/2024 ADOTTATA DA ARPAE PER LA DITTA IMMERGAS SPA PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI BRESCELLO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4535 del 29/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.7520/2025

DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2024-6126 DEL 5/11/2024 ADOTTATA DA ARPAE PER LA DITTA "IMMERGAS SPA" PER GLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI BRESCELLO.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-6126 del 5/11/2024 adottata da Arpae per la Ditta "**IMMERGAS SPA**" per l'attività di costruzione di caldaie a gas svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Brescello – via Cisa Ligure n.95 - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la domanda di modifica non sostanziale e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "**IMMERGAS SPA**" al PG/31332 del 18/02/2025 con la quale la stessa comunica che a seguito della messa a regime delle emissioni nuove è emerso che la differenza tra il valore di portata misurato rispettivamente per l'emissione E23 ed E24 e quello autorizzato è risultata maggiore del 35% rispetto al valore autorizzato. Poiché gli impianti di aspirazione risultano idonei la Ditta chiede la riduzione del valore di portata.

La Ditta chiede inoltre che:

- vengano riportati nella DET-AMB-2024-6126 del 5/11/2024 per l'emissione E23 ed E24 i limiti di emissione adeguati al 2030 per i medi impianti di combustione, in quanto richiesti già in fase di domanda e non indicati in autorizzazione;
- siano aggiornati i tempi di funzionamento delle emissioni E7-E8-E11 ed E25 in quanto non corrispondenti alla situazione dichiarata in fase di domanda. Infatti nella reale situazione lavorativa si ha un funzionamento dichiarato di circa 15 min/g per 2 volte/sett per le emissioni E7-E8 ed E11 e un funzionamento di 20 min/g per circa 100 gg/anno per l'emissione E25, mentre nella DET-AMB-2024-6126 del 5/11/2024 è stato erroneamente riportato un funzionamento di 1 h/g per tutte le emissioni. La Ditta chiede altresì l'esenzione dalla messa a regime e dalle analisi periodiche avendo le stesse un funzionamento inferiore ad 1 ora/giorno.

Considerato che gli interventi proposti si configurano come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di accogliere la richiesta della Ditta e procedere con la modifica non sostanziale e l'aggiornamento della suddetta autorizzazione.

determina

di accogliere la richiesta della Ditta e di approvare la modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 con aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-6126 del 5/11/2024 adottata da Arpae per la Ditta "**IMMERGAS SPA**", per gli impianti ubicati nel Comune di Brescello – Via Cisa Ligure n.95 - Provincia di Reggio Emilia come da relazione allegata alla richiesta della Ditta e di aggiornare il titolo "emissioni in atmosfera" nel seguente modo:

- la tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata a pag.7-8 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente tabella:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione e (mg/Nmc)	NOTE
E1	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE LABORATORIO SALA C	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E2	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE LABORATORIO SALA D	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E3	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE LABORATORIO SALE E-F	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E4	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE LABORATORIO SALA G	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E5	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE LABORATORIO SALA G	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E6	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE LABORATORIO FIELD TEST	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E7	FUMI SALDATURA REPARTO MODELLERIA	5500	Oltre il colmo del tetto	15 min/g per 2 volte/sett	Materiale Particellare	10	(*) rettificata la durata
E8	FUMI SALDATURA REPARTO MODELLERIA	4500	Oltre il colmo del tetto	15 min/g per 2 volte/sett	Materiale Particellare	10	(*) rettificata la durata

E9	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE REPARTO CABINA RIPARAZIONI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E10	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE TEST VITA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E11	FUMI SALDATURA REPARTO MODELLERIA	3000	Oltre il colmo del tetto	15 min/g per 2 volte/sett	Materiale Particellare	10	(*) rettificata la durata
E12	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE COLLAUDI FINALI LINEA 1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E13	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE COLLAUDI FINALI LINEA 2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E14	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE COLLAUDI FINALI LINEA 3	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E15	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE COLLAUDI FINALI LINEA 4	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E16	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE COLLAUDI FINALI LINEA 5	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E17	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE COLLAUDI FINALI LINEA 6	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E18	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE COLLAUDI FINALI LINEA 7	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E19	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE COLLAUDI FINALI LINEE 8-9	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E20	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE COLLAUDI FINALI LINEA 10 (L1-L2)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E21	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE COLLAUDI FINALI LINEA 11	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E22	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE COLLAUDI FINALI CABINA CLIENTI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E23	FUMI COMBUSTIONE CENTRALE TERMICA A GAS METANO DA 1296 KW	1600	Oltre il colmo del tetto	17 per 7 mesi/anno	Materiale Particellare	5	(**)
					Ossidi di azoto	350	
					Ossidi di zolfo	35	
					Materiale Particellare	5	(**) (***)
					Ossidi di azoto	200	
					Ossidi di zolfo	35	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E24	FUMI COMBUSTIONE CENTRALE TERMICA A GAS METANO DA 1733 KW	2500	Oltre il colmo del tetto	17 per 7 mesi/anno	Materiale Particellare	5	(**)
					Ossidi di azoto	350	
					Ossidi di zolfo	35	
					Materiale Particellare	5	(**)
					Ossidi di azoto	200	(***)
					Ossidi di zolfo	35	
E25	FUMI SALDATURA REPARTO MANUTENZIONE	3200	Oltre il colmo del tetto	20 min/g per 100 gg/anno	Materiale Particellare	10	(*)
E26÷E29	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE "CENTRO RICERCHE"	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E30÷E33	FUMI COMBUSTIONE CALDAIE "ACADEMIA"	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.							
(**) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per il materiale particellare e ossidi di zolfo si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale. Per i suddetti parametri, materiale particellare e ossidi di zolfo, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.							
(*** Limite da rispettare a partire dal giorno 1/01/2030							

- la prescrizione n.2 riportata a pag.9 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è eliminata;

- la prescrizione n.5 riportata a pag.10 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente prescrizione:

5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere, limitatamente al parametro ossidi di azoto, una frequenza almeno annuale e per l'emissione n.23 - 24.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-6126 del 5/11/2024 adottata da Arpae.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2024-6126 del 5/11/2024 adottata da Arpae ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.